

Penale Sent. Sez. 1 Num. 14213 Anno 2021

Presidente: TARDIO ANGELA

Relatore: TALERICO PALMA

Data Udiienza: 10/02/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ALDUIT LEPURI nato il 25/02/1980

avverso l'ordinanza del 07/07/2020 del TRIBUNALE di FORLI'

udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

lette ~~sentite~~ le conclusioni del PG, *dot. Giulio Romano, che ha*
chiesto l'annullamento con evvoro, nei limiti
di cui in motivazione dell'ordinanza impugnata;
All'udienza dell'8/1/2021, le decisioni è state riservate
il 10/2/2021;

LC

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 luglio 2020, il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava parzialmente la richiesta formulata nell'interesse di Alduit Lepuri di declaratoria di non esecutività delle sentenze ricomprese nel provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Forlì del 17.4.2019, ovvero di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., o, in ulteriore subordine, di applicazione della disciplina delle continuazione tra i reati giudicati con dette sentenze [il citato provvedimento di esecuzione di pene concorrenti aveva a oggetto le seguenti pronunce: 1) sentenza n. 1012/2011 del Tribunale di Forlì - sezione distaccata di Cesena - del 29.11.2011, irrevocabile dal 17.7.2013 (n. 18 del certificato penale); 2) sentenza n. 260/2001 del Tribunale per i Minorenni di Milano del 18.12.2001, irrevocabile dal 26.2.2002 (n. 6 del certificato penale); 3) sentenza n. 292/2001 del Tribunale per i Minorenni di Milano del 3.4.2001, irrevocabile dal 20.7.2001 (n. 4 del certificato penale); 4) sentenza n. 1263/2004 del Tribunale per i Minorenni di Milano dell' 11.11.2004, irrevocabile dal 22.5.2005 (n. 11 del certificato penale); 5) sentenza n. 288/2001 del Tribunale per i Minorenni di Milano del 3.4.2001, irrevocabile dal 31.7.2001 (n. 3 del certificato penale); 6) sentenza n. 2975/2009 del Tribunale di Bologna del 23.11.2009, irrevocabile dal 9.4.2010 (n. 17 del certificato penale); 7) sentenza n. 84/2009 del Tribunale di Pesaro del 5.2.2009, irrevocabile dal 16.5.2009 (n. 16 del certificato penale); 8) sentenza n. 175/2001 del Tribunale per i Minorenni di Milano del 2.3.2001, irrevocabile dal 19.7.2010 (n. 2 del certificato penale)].

2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del condannato, avvocatessa Francesca Mavilla, ha proposto ricorso per cassazione formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'omessa osservanza delle disposizioni in tema di notifica dell'estratto contumaciale delle sentenze, nonché in relazione all'omessa restituzione nel termine per impugnare dette sentenze e, altresì, vizio di motivazione dell'impugnata ordinanza.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen."

3. Il Procuratore generale di questa Corte, dott. Giulio Romano, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nei limiti indicati nella parte motiva della propria requisitoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.

Va, innanzitutto, osservato il linea generale, quanto al rapporto tra le norme di cui agli artt. 670 e 175 cod. proc. pen., che, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., la declaratoria di non esecutività trova la necessaria premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento. La restituzione nel termine presuppone invece che vi sia divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione (Sez. 3, n. 2933 del 21/12/2004, Baladi, Rv. 230819; Sez. 1, n. 17886, 26.3.2003, Spina, Rv. 224801). Sicché l'istanza formulata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. è logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, nel senso che può esservi decisione sulla restituzione solo nel caso di rigetto della questione sulla non esecutività del titolo (Sez. 1, n. 15526 del 07/04/2006, Brancaccio; Sez. 1, n. 11606, 15/03/2006, Francucci).

2. Ciò posto e seguendo l'ordine delle sentenze riportato in premessa (con la precisazione che l'ordinanza impugnata ha dichiarato la non esecutività delle pronunce indicate ai nn. 1) e 8): sentenza n. 1012/2011 del Tribunale. di Forlì - sezione distaccata di Cesena - del 29.11.2011, irrevocabile dal 17.7.2013 e sentenza n. 175/2001 del Tribunale per i Minorenni di Milano del 2.3.2001, irrevocabile dal 19.7.2010), si evidenzia quanto segue.

2.1. Con riguardo alla sentenza n. 260/2001 del Tribunale per i minorenni di Milano del 18.12.2001, irrevocabile dal 26.2.2002, il ricorrente ha contestato la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale effettuata al difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen., dopo il vano tentativo di effettuazione della stessa presso la domiciliataria, Debora Russo, che, secondo la *relata* di notifica, "non era in casa".

A detta circostanza, allegata in maniera autosufficiente nell'impugnazione, non può ricondursi la insufficienza o inidoneità del domicilio eletto o dichiarato che legittima l'effettuazione della notifica dell'atto mediante consegna al difensore, atteso che è necessario che ci sia una definitiva impossibilità di effettuare la notifica stessa, non rilevando una mera assenza o allontanamento temporaneo del domiciliatario.

Il ricorso è, pertanto, fondato sul punto e, conseguentemente, va dichiarata la non esecutività della suddetta sentenza.

2.2. Con riguardo alla sentenza n. 292/2001 del Tribunale per i Minorenni di Milano del 3.4.2001, irrevocabile dal 20.7.2001, l'ordinanza impugnata ha disatteso l'istanza del condannato, tanto ai sensi dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen., che ai sensi del comma 3 della citata norma.

In particolare, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto non fondata l'istanza ex art. 670, comma 1, cod. proc. pen., evidenziando che l'imputato, identificato il 30.1.1998, aveva rifiutato di dichiarare o eleggere domicilio e non aveva nominato un difensore di fiducia; che nel verbale di identificazione vi era l'espressa indicazione che *nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore*; che, quindi, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare veniva correttamente notificato, ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., al difensore d'ufficio, al pari dell'estratto contumaciale della sentenza.

Anche l'istanza formulata dall'interessato, ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen., è stata ritenuta infondata dal Tribunale di Forlì, alla stregua dei seguenti rilievi: l'imputato, a seguito di perquisizione e sequestro, era stato reso edotto dell'ipotesi delittuosa contestatagli; non poteva, quindi, dirsi che egli non avesse avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico per causa a lui non imputabile; anche nel verbale di affidamento del minore, era stata esplicitata l'imputazione a suo carico.

Il ricorrente, da parte sua, ha contestato, nell'atto di ricorso, l'effettiva conoscenza della sentenza, perché al difensore di ufficio era stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e non l'estratto contumaciale della stessa; ha evidenziato, inoltre, che non risultava in atti né la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore di ufficio nominato *ab origine* titolare del procedimento, né a quello nominato in sostituzione, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., all'udienza del 3.4.2001; che la presunzione di conoscenza deriverebbe, secondo l'ordinanza, dalla contestazione dei fatti di reato operata dalla polizia giudiziaria all'atto della perquisizione e dalla redazione del verbale di identificazione; che, tuttavia, il decreto di perquisizione non sarebbe "atto istruttorio con plurima attività difensiva" e da esso non scaturirebbe obbligatoriamente un procedimento penale, con la conseguenza che l'Alduit dalla sola perquisizione non avrebbe potuto avere conoscenza del processo né, tantomeno, della sentenza di condanna nei suoi confronti.

Orbene, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata vada annullata per carenza di motivazione, atteso che non sono state chiarite le concrete modalità di notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza in questione; e in vero, manca qualsiasi specificazione in ordine alle concrete circostanze in cui detta notificazione sarebbe stata eseguita (soggetto; tempo e luogo di notificazione).

Conseguentemente, va disposto il rinvio, per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì, che dovrà colmare la lacuna evidenziata e, nel caso in cui dovesse ritenere che l'Alduit abbia avuto conoscenza legale della sentenza a suo carico, procedere alla valutazione dell'istanza di rimessione in termini.

2.3. Quanto alla sentenza n. 1263/2004 del Tribunale per i Minorenni di Milano dell'11.11.2004, irrevocabile dal 22.5.2005, il ricorrente ha contestato l'effettiva conoscenza della sentenza stessa, il cui estratto contumaciale era stato notificato al solo difensore di ufficio, e del procedimento, evidenziando che, dopo avere eletto, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in data 14.11.2004, domicilio presso il difensore di ufficio, non aveva ricevuto alcuna ulteriore comunicazione da parte di quest'ultimo.


Correttamente il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto infondata la richiesta ex art. 670, comma 1, cod. proc. pen., poiché il titolo esecutivo in parola si è validamente formato, atteso che l'estratto contumaciale della sentenza è stato notificato presso il difensore di ufficio, avvocato Sizzi, ove l'Alduit aveva eletto domicilio nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto.

L'argomentare del Tribunale di Forlì non è, invece, congruo nella parte in cui ha ritenuto che non ricorressero, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 175 cod. proc. pen..

E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la restituzione in termini può essere negata solo al soggetto che abbia avuto conoscenza effettiva del "processo", quale regudicanda introdotta a suo carico dalla formale *vocatio in iudicium*, e abbia deciso di non intervenire, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza della avvenuta conoscenza di un qualsiasi atto del "procedimento" (in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata che aveva rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello sul presupposto che la conoscenza del "processo" fosse desumibile dall'avvenuto arresto dell'imputato in fase di indagini) [Cass. Sez. 1, n. 6736 del 30/01/2014, Rv. 259629; cfr. Sez. Un. n. 28912, del 28/02/2019, Rv. 275716, che hanno affermato che "ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di *vocatio in iudicium* sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza"].

Alla stregua dei superiori principi di diritto, il ricorrente va rimesso in termini per impugnare la suddetta sentenza.

2.4. Con riguardo alla sentenza n. 288/2001 del Tribunale per i Minorenni di Milano del 3.4.2001, irrevocabile dal 31.7.2001, il ricorrente ha evidenziato che, scarcerato il 2.9.1998 per decorrenza dei termini custodiali, aveva eletto domicilio presso il difensore

 Fiducia avvocato Andrea Mondini, il quale, dopo avere comunicato alla Procura della Repubblica, in occasione dell'interrogatorio, fissato per il giorno 11 marzo 1999, di non avere avuto notizie né possibilità di contatti con l'imputato minore, aveva rinunciato al mandato difensivo in data 5 marzo 2001; che il 7 marzo 2001 era stato nominato all'Alduit un difensore di ufficio (avvocata Mara Donati); che, tuttavia, la sentenza in parola era stata notificata all'avvocato Mondini ove il predetto aveva eletto domicilio; e ha sostenuto che, volendo ritenere rituale detta notifica, non avrebbe potuto dirsi presunta la conoscenza della sentenza di condanna, con la conseguenza che l'Alduit dovrebbe essere rimesso nei termini per proporre impugnazione avverso la citata pronuncia di condanna.

L'impugnazione è fondata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, "in tema di restituzione nel termine per impugnare, la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore di fiducia presso cui l'imputato ha eletto domicilio deve ritenersi regolare anche quando il legale abbia nel frattempo rinunciato al mandato, ma non per questo è sufficiente a fondare una valida presunzione di conoscenza del provvedimento da parte dello stesso imputato, atteso che tale presunzione presuppone la permanenza del legame professionale" (Cass. Sez. 5, n. 16330 del 20/03/2013, Rv. 254842), e il ricorrente va rimesso nei termini per impugnare.

2.5. Quanto alla sentenza n. 2975/2009 del Tribunale di Bologna del 23.11.2009, irrevocabile dal 9.4.2010, il ricorrente ha evidenziato che era stato detenuto dal 4.6.2004 con fine pena 11.1.2012; il decreto di citazione a giudizio, emesso il 3.4.2008, era stato notificato in data 7.4.2008 all'imputato detenuto presso il carcere di Como; che alla prima udienza dibattimentale (12.11.2008) e a quella successiva (28.5.2009), l'imputato, difeso di ufficio dall'avvocato Mitaritonna, aveva rinunciato a comparire; che, invece, il predetto, era stato presente all'udienza del 15.6.2009, mentre il difensore di ufficio assente era stato sostituito da altro legale, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; che disposta la traduzione dell'Alduit per la successiva udienza del 23.11.2009, il predetto era stato, intanto, scarcerato, eleggendo domicilio in Monte San Pietro; che l'Alduit non aveva avuto più notizia delle udienze né della sentenza, non notificata, in quanto irritualmente considerato presente.

L'impugnazione, con specifico riferimento all'indicata pronuncia, è infondata e non merita accoglimento.

E in vero, come risulta dalla stessa prospettazione dedotta nel ricorso, l'interessato era presente all'udienza del 15.6.2009 allorché la trattazione del processo era stata rinviata al successivo 23.1.2009, data prima della quale il predetto era stato scarcerato e, quindi, nelle condizioni di partecipare liberamente al dibattimento.

Correttamente, dunque, alla stregua dello suddetto sviluppo procedimentale descritto, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non doveva eseguirsi alcuna notifica dell'estratto contumaciale nei confronti dell'Alduit, non vertendosi in ipotesi di processo celebrato in contumacia.

Parimenti incontrovertibile deve ritenersi la decisione del Tribunale di Forlì nella parte in cui ha rilevato che la partecipazione dell'Alduit al giudizio, determinata non solo dalla sua presenza all'udienza del 15.6.2009 ma anche dalla consapevole rinuncia a comparire manifestata nel corso delle precedenti udienze, rendeva evidente la conoscenza del processo in capo al predetto, circostanza questa che legittimava il rigetto della richiesta formulata ai sensi dell'art. 670, comma 3, del codice di rito.

2.6. Con riguardo alla sentenza n. 84/2009 del Tribunale di Pesaro del 5.2.2009, irrevocabile dal 16.5.2009, il Tribunale di Forlì ha ritenuto infondate tanto l'istanza proposta dall'interessato, ai sensi dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen., che quella formulata ai sensi del successivo comma 3.

A tal fine ha evidenziato, quanto alla prima, che il titolo esecutivo si era validamente formato, atteso che l'Alduit, in sede di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, aveva nominato un difensore di fiducia, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso, dove era stato regolarmente notificato l'estratto contumaciale; quanto alla seconda, ha osservato che l'Alduit aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento attesa la notifica ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'atto della quale aveva nominato un difensore di fiducia, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso.

Il ricorrente, da parte sua, ha evidenziato che: in data 16.10.2006, era stato emesso l'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. con nomina in favore dell'Alduit di un difensore di ufficio (avvocato Chiocchi); l'8.11.2006, l'Alduit, detenuto per altra causa, presso il carcere di Como, aveva confermato la nomina a difensore di fiducia dell'avvocato Chiocchi, eleggendo domicilio presso il suo studio; emesso decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 7 febbraio 2008, l'Alduit era risultato "libero non comparso", nonostante che lo stato di detenzione del medesimo, per altra causa, fosse noto alle Autorità e non avesse rinunciato a comparire all'udienza; alla successiva udienza del 12 maggio 2008, era stato considerato "libero già contumace", pur senza espressa dichiarazione di contumacia, mentre perdurava il suo stato detentivo; in tale stato era stato condannato all'udienza del 5.2.2009; la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza era stata disposta presso il difensore di fiducia, sebbene l'imputato fosse detenuto per altra causa e avesse diritto di ricevere personalmente la notifica.

E ha sostenuto che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto quantomeno disporre la restituzione nei termini per impugnare la suddetta pronuncia non avendo mai avuto conoscenza del procedimento.

Il ricorso è fondato, relativamente all'art. 175 cod. proc. pen., in applicazione del principio di diritto affermato dalle sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza" (sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716).

3. A seguito dell'accoglimento del ricorso nei termini e nei limiti indicati, le doglianze difensive contenute nel secondo motivo di ricorso restano assorbite e non precluse.

4. Il presente provvedimento va comunicato, a cura della Cancelleria, al Procuratore della Repubblica di Forlì, per quanto di sua eventuale competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara non esecutiva la sentenza n. 260/2001 del Tribunale per i Minorenni di Milano del 18 dicembre 2001, irrevocabile il 26 febbraio 2002, e dispone la rinnovazione della notifica all'imputato. Dispone la restituzione nel termine per impugnare: la sentenza n. 1263/2004 del Tribunale per i Minorenni di Milano dell'11 novembre 2004, irrevocabile il 22 maggio 2005; la sentenza n. 288/2001 del Tribunale per i Minorenni di Milano del 3 aprile 2001, irrevocabile il 31 luglio 2001 e la sentenza n. 84/2009 del Tribunale di Pesaro del 5 febbraio 2009, irrevocabile il 16 maggio 2009. Annulla l'ordinanza impugnata con riferimento alla sentenza n. 292/2001 del Tribunale per i Minorenni di Milano del 3 aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì. Rigetta il ricorso con riferimento alla sentenza n. 2975/2009 del Tribunale di Bologna del 23 novembre 2009, irrevocabile il 9 aprile 2010. Si comunichi a cura della Cancelleria al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì.

Così deciso, il 10 febbraio 2021

TA
RIA
ERE